RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IVA

di SABATINO PIZZANO

Diritti d'autore nel Testo unico Iva, come cambiano i riferimenti normativi

Il nuovo art. 10, c. 4, lett. a) del Testo unico conferma l'esclusione per le cessioni dell'autore. L'aggiornamento dei documenti richiede però di distinguere opere creative, servizi editoriali e contenuti pubblicitari.

Dal 1.01.2027 la cessione dei diritti d'autore sugli articoli troverà un nuovo riferimento nella disciplina Iva, senza che questo comporti un generalizzato obbligo di fatturazione. L'art. 10, c. 4, lett. a) del Testo unico approvato con D.Lgs. 10/2026 riprende l'esclusione prevista dall'art. 3, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972. La decorrenza è stabilita dall'art. 171: per gli autori e gli editori cambia dunque il richiamo normativo, mentre resta decisiva la natura del rapporto.

Prima di aggiornare i documenti occorre **verificare che il compenso remuneri effettivamente lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno.** Un approfondimento fiscale, un commento o un'inchiesta possono beneficiare della tutela quando presentano un apporto creativo riconoscibile; la semplice informazione, considerata isolatamente, non equivale all'opera che la espone. Il contratto deve quindi consentire di individuare il testo e i diritti trasferiti o concessi. La sola denominazione del pagamento come *"diritti d'autore"* non trasforma una prestazione editoriale in cessione di diritti.

L'esclusione Iva riguarda le operazioni effettuate dall'autore, dai suoi eredi o legatari, con le eccezioni previste dalla norma. Per gli articoli assume rilievo soprattutto quella relativa alle opere utilizzate dalle imprese per pubblicità commerciale: un contenuto promozionale non beneficia dell'esclusione, anche quando è creativo. Ciò non significa applicare sempre il 22%, perché occorre comunque verificare territorialità, soggettività e regime del prestatore. Analogamente, editing, impaginazione e gestione dei contenuti richiedono una qualificazione autonoma, senza estendere automaticamente il trattamento della cessione dei diritti.

Sul **piano documentale,** una cessione oggettivamente esclusa dall'Iva non genera, per questo solo fatto, gli ordinari obblighi di fatturazione Iva. Il compenso può essere documentato mediante una notula o ricevuta, ferma la disciplina di certificazione applicabile al singolo regime. Quando viene emessa fattura elettronica, l'operazione esclusa è identificata con natura N2.2 ex art. 10, c. 4, lett. a). Il documento deve descrivere l'opera e il diritto ceduto; resta generalmente dovuto il bollo di 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.

Per le operazioni ricadenti nella nuova disciplina, il richiamo diventa quindi l'art. 10, c. 4, lett. a) del Testo unico Iva.
L'adeguamento non va però presentato come una condizione sostanziale dell'esclusione: un riferimento non aggiornato non rende imponibile una cessione che possiede i requisiti richiesti. Inoltre, l'art. 170, c. 3 disciplina il raccordo dei rinvii contenuti nelle disposizioni e nei provvedimenti alle norme abrogate. Il passaggio al nuovo testo richiede pertanto l'aggiornamento dei modelli, senza confondere la correttezza formale del richiamo con la qualificazione fiscale dell'operazione.

Resta separata la determinazione del reddito. Per i proventi qualificabili come redditi assimilati al lavoro autonomo derivanti dall'utilizzazione economica dell'opera, la deduzione forfetaria delle spese è del 25%, elevata al 40% per gli autori con meno di 35 anni. La disciplina, oggi contenuta negli artt. 53, c. 2, lett. b) e 54-octies del Tuir, trova corrispondenza negli artt. 55, c. 2, lett. a) e 63 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.

Per chi applica, infine, il **regime forfetario,** la risposta dell'Agenzia delle Entrate 12.12.2019, n. 517 chiarisce il trattamento dei diritti d'autore effettivamente correlati all'attività autonoma: concorrono alla verifica del limite di accesso o permanenza e scontano l'imposta sostitutiva, conservando le specifiche deduzioni del 25% o del 40%. Su tali compensi il sostituto non applica la ritenuta, acquisendo la dichiarazione del professionista sulla correlazione. Il controllo del contratto precede quindi tanto la scelta della dicitura Iva quanto il calcolo del reddito imponibile.

Riproduzione vietata - sabato 21 novembre 2026